

DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO DESTINATI ALLA FORMAZIONE

(98/C 343/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. INTRODUZIONE

1. Il miglioramento della situazione dell'occupazione rappresenta una delle principali sfide che la Comunità deve affrontare. Anche se l'attività economica va progressivamente migliorando, la Comunità conta infatti ancora circa 18 milioni di disoccupati. Per questo il problema dell'occupazione è stato al centro del dibattito al Consiglio europeo di Amsterdam e, secondo il trattato di Amsterdam, il perseguimento di un «elevato livello di occupazione» è una questione di interesse comune per gli Stati membri. Il nuovo titolo sull'occupazione, che deve essere inserito nel trattato CE, prescrive agli Stati membri di sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile, e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. Il raggiungimento di un alto livello di occupazione è un obiettivo che deve essere preso in considerazione anche nelle altre politiche ed azioni comunitarie.
2. Il ruolo fondamentale svolto dalla formazione per il rafforzamento della competitività delle Comunità e per la creazione e la salvaguardia dell'occupazione era già stato sottolineato nel 1993 nel Libro bianco su crescita, competitività e occupazione. I Consigli europei degli anni successivi, ed in particolare quelli di Essen, Cannes e Madrid, hanno incoraggiato gli Stati membri a promuovere gli investimenti nella formazione in quanto significativo fattore di competitività e catalizzatore della ripresa della crescita economica e del ripristino di un livello di occupazione socialmente accettabile. In occasione del Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, i governi degli Stati membri hanno concordato di attuare le nuove disposizioni del trattato in materia di occupazione. La risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 ⁽¹⁾, ha indicato una serie di misure da attuare in tutti gli Stati membri attraverso piani d'azione nazionali. Il Consiglio europeo di Cardiff ha confermato tali orientamenti.
3. Numerosi studi dimostrano che la presenza di manodopera qualificata costituisce un fattore importante nelle decisioni di localizzazione di un'impresa. La formazione svolge dunque un ruolo fondamentale, non solo per i lavoratori che migliorano la propria posizione sul mercato del lavoro, riducendo il rischio di disoccupazione, e per le imprese che possono migliorare le proprie prestazioni, ma anche per l'economia delle regioni per le quali il livello di qualificazione dei lavoratori costituisce indubbiamente una carta vincente per attirare nuovi investimenti.
4. Per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e colmare i ritardi a livello di formazione è necessaria la partecipazione attiva di tutte le parti interessate: Stati membri, imprese, singoli lavoratori e parti sociali. In questo campo la Commissione stessa ha avviato varie iniziative, sia comunitarie che complementari alle azioni nazionali. La Commissione si è inoltre sforzata di integrare nelle altre politiche comunitarie, compresa quella della concorrenza, l'aspetto della formazione ed il proprio approccio favorevole al riguardo. Al Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, è stato confermato che «la Commissione provvederà affinché il controllo degli aiuti di Stato non ostacoli le misure di politica del mercato del lavoro compatibili con il trattato».
5. Gli Stati membri non si possono limitare a migliorare i sistemi di formazione iniziale, di istruzione professionale e di formazione dei disoccupati, così come l'adeguamento delle imprese ai cambiamenti strutturali e tecnologici non può avvenire solo ricorrendo ai licenziamenti e all'assunzione di manodopera esterna più qualificata. È necessario sviluppare politiche preventive che incoraggino i lavoratori a migliorare le proprie competenze e la propria adattabilità e stimolino le imprese ad investire nella formazione dei propri dipendenti. Scopo di queste politiche deve essere evitare che i lavoratori meno qualificati si avviino lentamente verso la disoccupazione e garantire, al contrario, che essi acquisiscano una nuova formazione e qualifiche trasferibili. I mezzi finanziari occorrenti a questo scopo sono considerevoli e l'intervento pubblico può rappresentare uno stimolo necessario, nell'interesse della Comunità nel suo insieme. Tale interesse comune rappresenta d'altronde una delle motivazioni fondamentali del sostegno dato at-

(1) GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

traverso i Fondi strutturali all'investimento nelle risorse umane nell'ambito della politica di coesione economica e sociale.

6. La maggior parte dei finanziamenti pubblici nel settore della formazione non rientrano nel campo di applicazione delle regole della concorrenza. Tuttavia, se gli Stati membri adottano misure di agevolazione finanziaria e fiscale per incoraggiare le imprese ad investire nella formazione dei propri dipendenti, è necessario accertarsi che tali misure non siano contrarie agli obiettivi della politica della concorrenza che, proprio come la politica comunitaria in materia di formazione, è volta a garantire la competitività delle imprese. Spetta dunque alla Commissione, in applicazione delle regole sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE, esaminare le misure in materia di formazione che potrebbero configurare un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e verificarne la compatibilità con il mercato comune.
 7. A questo proposito è necessario constatare che sempre più spesso la formazione fa parte dei costi che le imprese devono sostenere per rimanere competitive. Il progresso tecnico, l'introduzione di nuove tecnologie e la rapida evoluzione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologici obbligano le imprese ad una formazione permanente del proprio personale. Un aiuto per la formazione che sia destinato a ridurre, per talune imprese, i costi che dovrebbero normalmente sostenere, nel proprio interesse, per migliorare le qualifiche dei propri dipendenti conferisce a tali imprese un vantaggio rispetto ai concorrenti e può dunque falsare la concorrenza.
 8. Un provvedimento che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, deve essere notificato in tempo utile alla Commissione onde ottenere l'approvazione prima che venga eseguito. Unico scopo di questo sistema è assicurare il controllo preventivo degli aiuti da parte della Commissione per evitare che vengano attuate misure che causano distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune⁽²⁾. Nell'esaminare la compatibilità delle misure con il mercato comune, la Commissione
- terrà conto degli effetti positivi dell'aiuto che potrebbero giustificare una distorsione della concorrenza.
9. La formazione genera infatti solitamente delle economie esterne per l'intera società: le spese per la formazione sostenute da una data impresa apportano benefici anche ai lavoratori che ne fruiscono ed aumentano il vivaio di lavoratori qualificati al quale possono attingere anche le altre imprese. A livello mondiale, gli investimenti nella formazione rafforzano la competitività dell'industria comunitaria e la capacità della Comunità di attirare gli investimenti. Poiché un'impresa non tiene conto di questi effetti secondari nel decidere se investire in formazione, è possibile che lo sforzo complessivo fatto dalle aziende in questo ambito sia inferiore all'optimum sociale: dal punto di vista delle imprese, infatti, un investimento in formazione è rischioso in quanto i lavoratori, dopo aver ricevuto la formazione, potrebbero lasciare l'impresa per passare ad un'altra. Il rischio è tanto maggiore quanto più limitate sono le dimensioni dell'impresa; anche per questo motivo le piccole imprese sono restie ad investire in formazione. I rischi aumentano ancora di più se le qualifiche conseguite sono trasferibili. Questi aspetti permettono di ritenere che la maggior parte degli aiuti alla formazione non siano semplici aiuti al funzionamento e possano essere considerati in maniera più favorevole da parte della Commissione, a condizione che le distorsioni della concorrenza che possono determinare siano giustificate o controbilanciate dal loro contributo ad un obiettivo di interesse comunitario non raggiungibile con le sole forze di mercato. Nell'ambito della politica degli aiuti di Stato, la Commissione ha dunque assunto una posizione generalmente favorevole rispetto agli aiuti per la formazione.
 10. Nel tentativo di rendere più trasparente il controllo comunitario degli aiuti per la formazione e di assicurare la parità di trattamento, la Commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati solo gli aiuti per la formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comunitari, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento.
 11. Gli obiettivi della presente disciplina sono dunque molteplici:
 - chiarire l'interpretazione degli articoli 92 e 93 del trattato per quanto riguarda la definizione degli

⁽²⁾ Il 7 maggio 1998 il Consiglio ha adottato, sulla base dell'articolo 94 del trattato, il regolamento (CE) n. 994/98 (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1), che esonera dall'obbligo di notificazione determinate categorie di aiuti conformi a criteri che ne garantiscono la compatibilità con il mercato comune. Tra dette categorie di aiuti sono compresi anche gli aiuti per la formazione.

aiuti per la formazione, onde garantire una migliore certezza del diritto e una maggiore trasparenza rispetto all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato;

— assicurare la coerenza tra l'applicazione delle regole di concorrenza e la realizzazione di altre politiche comunitarie — in particolare in tema di formazione e di occupazione — e tra le norme in materia di aiuti per la formazione e le norme relative ad altri tipi di aiuti (contenute in altri orientamenti o discipline);

— rendere più trasparente l'approccio che verrà seguito dalla Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti per la formazione.

12. Al punto II viene definito il tipo di misure che possono costituire un aiuto al quale si applicano le regole di concorrenza del trattato. Il punto III delimita il campo di applicazione della presente disciplina. Al punto IV si enunciano i principi sui quali la Commissione baserà la propria valutazione circa la compatibilità delle misure che costituiscono un aiuto. Questi principi, che permettono di conciliare gli obiettivi di una politica attiva dell'occupazione con regole eque per tutte le imprese, inducono la Commissione a definire una serie di soglie di intensità al di sotto delle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Le differenze tra le soglie proposte rispecchiano le diverse potenzialità di generare economie esterne e il grado di necessità dell'aiuto in funzione del carattere più o meno trasferibile della formazione, delle dimensioni delle imprese e della regione nelle quale sono situate.

II. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

13. La presente disciplina riguarda esclusivamente le misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, il quale dichiara «incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Nella presente disciplina, si tratta degli aiuti che possono favorire una o più imprese, ovvero uno o più settori, riducendo i costi che dovrebbero normalmente essere sostenuti per far ac-

quisire ai lavoratori di tali imprese o settori nuove competenze o offrire loro la possibilità di acquisirle.

14. È possibile constatare che un gran numero di misure in materia di formazione non rientrano nel disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, ma costituiscono misure generali. La maggior parte delle azioni di formazione fanno infatti parte dei compiti tradizionali dello Stato e vanno sostanzialmente a beneficio delle persone o dei lavoratori in generale. Il finanziamento da parte dello Stato di misure di questo genere non favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. La prassi risultante dalle decisioni della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee illustrano in quali circostanze una misura costituisce una «misura generale» ed è di conseguenza esclusa dal campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Si tratta in particolare di quanto segue:

— sistemi di istruzione e di formazione iniziale (ad esempio i contratti di apprendistato o i sistemi di formazione alternati al lavoro);

— sistemi di qualificazione o di riqualificazione dei lavoratori disoccupati, compresi i tirocini presso imprese, ecc.;

— misure direttamente indirizzate ai lavoratori, o ad alcune categorie di lavoratori, e che offrono loro la possibilità di seguire corsi di formazione a prescindere dall'impresa o dal settore in cui lavorano (ad esempio il sistema di un «monte ore» o «conto formazione»);

— regimi generali di incentivi fiscali (crediti di imposta, ecc.) che sono accessibili a tutte le imprese che effettuano investimenti nella formazione dei dipendenti e che vengono applicati automaticamente.

15. In tale contesto è importante specificare però che una misura la quale, pur essendo in linea teorica di applicazione generale, favorisca in pratica una o più imprese o settori, assume carattere non generale. Questo avviene segnatamente quando gli enti pubblici, nell'applicare una misura generale, dispongono di un potere discrezionale che consente di modulare l'intervento finanziario in funzione delle circostanze specifiche⁽³⁾. Misure di questo tipo possono costituire aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, e devono essere notificate a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

⁽³⁾ Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione («Kimberly Clark»), Racc. 1996, pag. I-4551.

16. Gli aiuti, infine, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato solo nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. Di conseguenza gli aiuti per la formazione concessi ad imprese o a settori le cui attività non costituiscono né potrebbero costituire oggetto di scambi fra Stati membri (ad esempio alcuni servizi di carattere locale) non ricadono sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. È necessario altresì rilevare che anche gli aiuti cui si applica la regola de minimis, secondo la definizione della Commissione⁽⁴⁾, vengono considerati privi di effetti per gli scambi intracomunitari. Di conseguenza, detti aiuti non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notificazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

III. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DISCIPLINA

A. Principi

17. La presente disciplina si applica a tutti gli aiuti per la formazione notificati o eseguiti nel corso del suo periodo di applicazione, ad eccezione degli aiuti previsti (in particolare per la riqualificazione dei lavoratori), nell'ambito di operazioni di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà, i quali vengono valutati in base agli specifici orientamenti in materia⁽⁵⁾. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la presente disciplina sostituisce quindi le disposizioni attualmente in vigore, relative agli aiuti per la formazione, previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽⁶⁾.

18. La presente disciplina si applica, in linea di principio, a tutti i settori; tuttavia, per quanto riguarda i settori considerati sensibili dalla Commissione e per i quali esistono regole comunitarie speciali in materia di aiuti⁽⁷⁾, essa si applica solo nella misura in cui

non è contraria a tali norme. La disciplina si applica inoltre appieno al settore dei trasporti aerei.

19. Infine, la presente disciplina si applica agli aiuti alla formazione, a prescindere dal fatto che questa venga dispensata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati.

B. Rapporto con gli aiuti all'occupazione

20. Gli aiuti per la formazione di cui alla presente disciplina devono essere distinti dagli aiuti per l'occupazione, la cui compatibilità con il mercato comune è da valutarsi in base agli orientamenti in materia⁽⁸⁾. È vero che taluni aiuti per l'occupazione si giustificano in parte con il fatto che l'impresa beneficiaria, al momento di assumere determinati lavoratori, deve sostenere costi aggiuntivi di formazione. Questo avviene in particolare per gli aiuti detinati ad incoraggiare l'assunzione di determinate categorie di disoccupati che incontrano particolari difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Tuttavia, qualora l'obiettivo e l'effetto diretto di tali aiuti siano di stimolare l'occupazione incoraggiando i datori di lavoro ad effettuare assunzioni che non sarebbero avvenute in mancanza di aiuti, questi ultimi devono essere qualificati integralmente aiuti per l'occupazione. La formazione costituisce in questo caso un elemento secondario, che fa parte dell'iniziativa di assunzione perseguita dall'aiuto. D'altro canto, in questi casi è spesso impossibile distinguere la parte dell'aiuto destinata alla formazione scindendola dal progetto complessivo. Un aiuto per l'occupazione, anche se in parte destinato alla formazione, verrà di conseguenza sempre valutato come aiuto per l'occupazione. Se si tratta di un regime di aiuti, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare per la notificazione il modulo per gli aiuti all'occupazione che prevede la voce formazione⁽⁹⁾.

21. Occorre inoltre notare che solo gli aiuti non collegati ad un investimento rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti per gli aiuti all'occupazione. Di conseguenza, qualora una parte di un aiuto all'occupazione collegato ad un investimento sia destinata alla formazione, questo aspetto sarà esaminato separatamente in base alla presente disciplina.

(4) GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

(5) Attualmente: Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12). Per l'agricoltura e la pesca: GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2).

(6) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

(7) Si tratta attualmente dei seguenti settori: costruzione navale, fibre sintetiche, industria automobilistica, pesca, siderurgia, trasporti. Per quanto riguarda l'agricoltura, la disciplina non si applica ai settori della produzione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli (allegato II al trattato CE). Inoltre la presente disciplina non si applica all'industria carbonifera e alla siderurgia, cui si applica il trattato CECA. Tuttavia, è opportuno notare che la decisione della Commissione del 24 giugno 1994 sulla sospensione del finanziamento di taluni aiuti CECA nel settore sociale continua ad applicarsi fino alla scadenza del trattato CECA (GU C 178 del 30.6.1994, pag. 21).

(8) Attualmente: Orientamenti per gli aiuti all'occupazione (GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4).

(9) GU C 218 del 27.7.1996, pag. 4.

IV. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI AIUTI PER LA FORMAZIONE

A. Principi generali

22. A determinate condizioni, gli aiuti per la formazione che incorrono nel divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, possono beneficiare di una delle deroghe previste al paragrafo 3 di detto articolo.

23. La deroga più importante a tale riguardo è quella prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in virtù della quale la Commissione ha facoltà di autorizzare aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Le misure destinate a migliorare le competenze del personale di un'impresa contribuiscono ad aumentare la competitività dell'impresa stessa e, in questo senso, agevolano lo sviluppo di talune attività. La formazione svolge inoltre un ruolo indispensabile per l'introduzione di nuove tecnologie e funge da stimolo per l'innovazione e gli investimenti; essa può inoltre contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla salvaguardia dell'occupazione già esistente. Per questi motivi, gli aiuti per la formazione possono usufruire della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

24. L'argomento principale a sostegno degli aiuti per la formazione è che essi contribuiscono a correggere talune imperfezioni del mercato, in particolare nel caso della formazione professionale, settore che genera numerose economie esterne. L'entità delle economie esterne indotte dalla formazione dipende principalmente dalla trasferibilità delle competenze e delle qualifiche che essa apporta. Per questo motivo la Commissione ritiene che sia giustificato un atteggiamento più favorevole nei confronti dei progetti di formazione professionale permanente, una parte considerevole della quale vada ad effettivo vantaggio dei lavoratori, al di là di quanto strettamente necessario sul posto di lavoro, e non risponda solamente ai bisogni specifici dell'impresa.

25. A tale riguardo la Commissione farà una distinzione tra i progetti di formazione specifica e le iniziative di formazione generale:

— la formazione specifica comporta insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; essa è connessa all'attività specifica dell'impresa. Una parte di tale formazione si svolge

di solito direttamente sul posto di lavoro del dipendente. La possibilità di trasferire la formazione acquisita ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta;

— la formazione generale comprende insegnamenti che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro.

Le iniziative di formazione generale offrono ai lavoratori interessati qualifiche aggiuntive direttamente trasferibili in altre imprese, migliorando effettivamente il livello di qualificazione, le capacità di accesso all'occupazione e l'adattabilità dei lavoratori e apportando inoltre un contributo più rilevante alla realizzazione degli obiettivi comunitari in materia di occupazione e di sviluppo delle risorse umane.

26. È possibile enunciare, a titolo illustrativo, i seguenti criteri per stabilire il carattere trasferibile delle competenze acquisite mediante la formazione:

— il riconoscimento, la certificazione o la convalida delle qualifiche e delle competenze da parte delle autorità o degli organismi pubblici o da parte di altri organismi o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia. Si presume che abbia carattere generale una formazione sancita da un diploma, certificato o titolo riconosciuto dallo Stato membro o nell'ambito dei sistemi di certificazione o di convalida dell'esperienza professionale;

— l'accessibilità della formazione ai dipendenti di diverse imprese o organizzata nell'ambito di una collaborazione tra varie imprese indipendenti.

È opportuno notare, in tale contesto, che la formazione interna di un'impresa, pur rispondendo direttamente ai bisogni di questa in un determinato momento, può avere carattere generale se le competenze che apporta sono ampiamente trasferibili.

27. Per approvare un aiuto in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione

deve verificare che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter fruire di questa deroga, gli aiuti di Stato devono dunque avere carattere di incentivo ed essere proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse comune che intendono raggiungere. Il secondo requisito si considera sussistente quando l'intensità dell'aiuto non supera le soglie di cui al punto 32.

28. Per accertare l'effetto di incentivo degli aiuti, la Commissione valuterà se l'aiuto incita le imprese a sforzi supplementari nel settore della formazione, al di là dell'attività normale dell'impresa o delle risorse normalmente previste per la formazione. Un aiuto che riguardi le spese di funzionamento correnti dell'impresa (corsi usuali di introduzione per i neo-assunti, ecc.) serve unicamente a ridurre, in maniera periodica o permanente, i costi che l'impresa deve sostenere normalmente, non ha carattere di incentivazione e non può, in linea generale, venire approvato. L'effetto incentivante dovrà essere dimostrato per gli aiuti per la formazione specifica accordati alle grandi imprese al di fuori delle regioni assistite a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) o c). In tutti gli altri casi, l'effetto incentivante verrà presunto per le ragioni illustrate al punto 29.

29. Le statistiche dimostrano che esiste un rapporto diretto tra le dimensioni dell'impresa e la probabilità che i lavoratori vi ricevano una formazione⁽¹⁰⁾. In generale, il numero di lavoratori che partecipano ad un corso di formazione aumenta parallelamente alle dimensioni dell'impresa. Dato che gli investimenti nella formazione da parte delle piccole e medie imprese sono decisamente limitati⁽¹¹⁾, la Commissione ritiene che in questo caso gli aiuti per la formazione abbiano sempre un effetto incentivante e che sia ammissibile un livello di intensità più elevato. D'altra parte, nelle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione [articolo 92, paragrafo 3, lettera a)] si presume del pari un effetto incentivante anche per le grandi imprese, in considerazione delle economie esterne relativamente maggiori che la formazione può generare. Proprio in queste regioni, infatti, le spese per la formazione sono minori ed i livelli di qualificazione inferiori⁽¹²⁾ e vi è dunque un maggiore interesse comunitario ad aumentare la

qualificazione della manodopera onde migliorare la situazione dell'occupazione ed attirare nuovi investimenti. È pertanto giustificato anche un aumento delle intensità ammesse. Dato che la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori svolgono del pari un ruolo fondamentale nella riconversione industriale, la situazione di una regione economica che rientri nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), giustifica il medesimo tipo di approccio. Infine, per quanto riguarda la formazione generale, si può sempre presumere l'effetto incentivante, date le notevoli economie esterne prodotte da questo tipo di formazione. Per contro, qualora il lavoratore che beneficia della formazione abbia l'obbligo contrattuale di pagare un'indennità al datore di lavoro se lascia l'impresa entro un certo lasso di tempo, le economie esterne si trovano ridotte e la Commissione riterrà che, in linea di principio, un aiuto per la formazione non sia giustificato.

B. Costi sovvenzionabili

30. I costi sovvenzionabili nell'ambito di un progetto di aiuti per la formazione sono i seguenti⁽¹³⁾:

- 1) costi del personale docente;
- 2) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- 3) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
- 4) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- 5) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- 6) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili di cui ai punti da 1) a 5).

I costi sovvenzionabili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci. Tra i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione di cui al punto 6 possono essere prese in considerazione solo le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

⁽¹⁰⁾ Eurostat, «Statistics in Focus, Population and social conditions», 1996, n. 7, tabella 2.

⁽¹¹⁾ Cfr. la raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione di piccole e medie imprese (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

⁽¹²⁾ Eurostat, «Statistics in Focus, Population and social conditions», 1996, n. 7, tabella 1.

⁽¹³⁾ La Commissione verificherà in pratica che la definizione di costi sovvenzionabili sia coerente con le regole sulla ammissibilità delle spese nell'ambito dei Fondi strutturali di cui alle decisioni della Commissione del 23.4.1997 (GU L 146 del 5.6.1997).

C. Intensità ammissibili

31. Gli aiuti per la formazione possono essere autorizzati a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato a condizione che rispettino le intensità ammissibili di cui ai punti 32 e 33 in rapporto ai costi sovvenzionabili di cui al punto 30.
32. L'intensità ammissibile è del 50 % per i progetti di formazione generale e del 25 % per quelli di formazione specifica. Tali percentuali vengono aumentate di 10 punti percentuali (formazione specifica) o di 20 (formazione generale) per le PMI, di 5 per le regioni assistite secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), e di 10 punti per le regioni assistite secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Ne risulta il seguente quadro:

Grandi imprese	Formazione specifica	Formazione generale
al di fuori di una regione assistita	25	50
in una regione assistita secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c)	30	55
in una regione assistita secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)	35	60
PMI	Formazione specifica	Formazione generale
al di fuori di una regione assistita	35	70
in una regione assistita secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c)	40	75
in una regione assistita secondo l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)	45	80

33. Le percentuali di cui al punto 32 possono essere maggiorate di 10 punti percentuali quando i destinatari della formazione appartengono alle categorie più deboli di lavoratori (lavoratori poco qualificati, disabili, anziani, donne che ritornano nel mercato del lavoro, ecc.)

34. Gli aiuti per la formazione possono essere cumulati solamente entro i limiti delle intensità di cui ai punti 32 e 33.

V. NOTIFICAZIONE E REGIMI ESISTENTI

35. Le misure che ai sensi della presente disciplina non configurano aiuti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato non devono essere notificate alla Commissione. Devono invece essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, in tempo utile per consentirle di pronunciarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune, tutti i regimi di aiuti per la formazione e tutti i singoli casi di aiuti per la formazione che non sono disciplinati da regimi autorizzati e ai quali non si applica la regola de minimis.

36. La presente disciplina lascia impregiudicati i regimi già autorizzati dalla Commissione, comprese le misure cofinanziate dai Fondi strutturali, al momento della sua pubblicazione. La Commissione procederà tuttavia al riesame di tali regimi sulla base dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato. Essa propone dunque agli Stati membri, come opportune misure ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, quanto segue:

- notificarle a partire dal 1° gennaio 1999 tutti i progetti di aiuti in applicazione di un regime autorizzato, qualora l'importo degli aiuti concessi ad una singola impresa superi i 2,5 milioni di ECU in equivalente sovvenzione lordo in un periodo di tre anni;
- notificarle tutti i regimi esistenti ancora in vigore prima del 31 dicembre 1999.

37. Qualora gli Stati membri non accettassero le opportune misure proposte, la Commissione sarebbe tenuta ad avviare un procedimento a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

VI. DURATA E REVISIONE DELLA PRESENTA DISCIPLINA

38. La Commissione si baserà sulla presente disciplina per valutare gli aiuti per la formazione per un periodo di cinque anni dalla data della sua pubblicazione. Prima della scadenza di detto periodo la presente disciplina verrà riesaminata e, se del caso, si procederà alla sua revisione.